

COMUNE DI CAVAGLIETTO
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N° 56 E S.M.I.
CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N° 7/LAP, 8 MAGGIO 1996

“SPECIFICHE TECNICHE PER L'ELABORAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI”


NOTA TECNICA ESPLICATIVA ALLA CIRCOLARE P.R.G. 8.05.1996 N° 7/LAP

PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE

Rielaborazione Parziale
ex art. 15, comma 15, L.R. n°56/77

PROGETTO DEFINITIVO

NORMATIVA GEOLOGICA	Allegato 1
---------------------	---------------

ARONA, giugno 2018	<p>STUDIO GEOLOGICO EPIFANI Via XX Settembre 73 - 28041 Arona (NO)</p> <p>☎ 0322 241531 📠 0322 48422 fulvio.epifani@tin.it</p>
<p>DOTT. GEOL. F. EPIFANI</p>  <p>The stamp is circular with a blue border. Inside, it reads 'ORDINE GEOLOGI REGIONE PIEMONTE' at the top, 'FULVIO EPIFANI' in the center, 'GEOLOGO' below it, 'A.P. SEZ. A' below that, and 'N. 73' at the bottom. The words 'ALBO PROFESSIONALE' are written along the bottom inner edge of the circle.</p>	

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	CLASSI DI ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA.....	3
2.1	Classe I	3
2.2	Classe II.....	3
2.3	Classe IIIa	4
2.4	Classe IIIb.....	7
3	PRESCRIZIONI GENERALI	15

1 PREMESSA

Nelle pagine che seguono vengono riassunte tutte quelle norme che vincolano il territorio comunale, raccolte sulla base dell'indagine geologica e geomorfologica di supporto al Piano regolatore Generale estesa all'intero territorio comunale.

La normativa geologica estrapolata, redatta in base dallo status geologico geomorfologico, geotecnico e idrogeologico, è ai sensi delle seguenti leggi vigenti:

- L. R. 5 dicembre 1977, n° 56 e s.m.i.
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n° 7/LAP
- Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.R.G. 8 maggio 1996 n° 7/LAP
- D.G.R. n° 31-3746 del 6 agosto 2001
- D.G.R. n° 1-8753 del 18 marzo 2003
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-7417 del 7 aprile 2014;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-2555 del 9 dicembre 2015.

2 CLASSI DI ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

2.1 CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Ogni nuova opera da realizzare sarà soggetta alle prescrizioni contenute nel D.M. 17.01.2018 *"Norme tecniche per le costruzioni"*. Le nuove edificazioni nei territori inclusi in questa classe sono comunque da ritenersi soggetti a eventuali vincoli presenti, quali ad esempio quello relativo alla salvaguardia dei pozzi idropotabili.

2.2 CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

A questa classe è stato ascritto quel settore di territorio caratterizzato da condizioni di pericolosità, ancorché moderata. In caso di nuovi interventi sono necessari il rispetto del D.M. 17.01.18, per la caratterizzazione geotecnica e idrogeologica di dettaglio dei terreni in esame.

Sono ascritte a questa classe:

- l'area delimitata dalla fascia C del P.A.I. e dai cavi Gora Guida e Gora Marelli,
- le aree caratterizzate dalla bassa soggiacenza della falda superficiale, con un valore minimo inferiore e/o uguale a 4 metri, e conseguente diminuzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni,
- le fasce di raccordo delle aree moderatamente e maggiormente acclivi,
- le aree soggette a esondazione (alluvioni 2000/2002) con lame d'acqua centimentriche a bassa energia legati a corsi d'acqua artificiali.

L'area compresa la fascia C del P.A.I. e i cavi Gora Guida e Gora Marelli comprende la maggior parte del centro abitato fino ai laghetti utilizzati per la pesca: si ritiene di poter ascrivere tale area a questa classe in quanto in occasione di tutte le piene che hanno interessato il T. Agogna le acque in questa zona si presentavano a bassa energia con lame d'acqua centimentriche.

Comprende la aree con soggiacenza ≤ 4 metri, in modo da prendere in considerazione anche le variazioni di soggiacenza dovute alle fluttuazioni stagionali e irrigue; inoltre

le perimetrazione di tale area è stata fatta in modo critico comprendendo a volte anche aree con soggiacenza maggiore, estese nella piana su cui insiste l'abitato di Cavaglietto. Si sottolinea che, in concomitanza di una falda freatica piuttosto superficiale, devono essere adottate, in caso di scavi, tutte le cautele e le prescrizioni dettate dalle normative vigenti: sono quindi necessarie indagini geognostiche puntuali per verificare la parametrizzazione geotecnica locale dei terreni, indagini idrogeologiche per valutare a livello locale la soggiacenza della falda con relativa relazione geologico-tecnica e idrogeologica. È fatto però divieto di realizzare locali interrati.

Sono state ascritte a questa classe le fasce di raccordo tra le aree moderatamente e maggiormente acclivi e le aree subpianeggianti: tale fascia presenta un'estensione di 10 metri.

In questi settori in ogni caso la pericolosità può essere agevolmente superata con modesti accorgimenti tecnici nell'ambito del singolo lotto.

2.3 CLASSE IIIA

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Fascia di rispetto degli alvei attivi naturali e artificiali, stimata in base a valutazioni di tipo geomorfologico, alle dinamiche esistenti e alle dimensioni dei corsi d'acqua stessi, nella quale è inibita la realizzazione di nuove edificazioni e, in generale, ogni intervento edificatorio che vada ad aumentare il carico antropico esistente e/o possa modificare in qualsiasi modo l'andamento attuale del corso d'acqua, ad eccezione ovviamente delle opere di riassetto.

A tutti i corsi d'acqua naturali presenti sul territorio, sia a cielo aperto sia intubati, compresi quelli non evidenziati per chiarezza di rappresentazione grafica (infatti, in entrambe le carte sono stati indicati solo i principali), **è stata attribuita una fascia di rispetto di 10 m da ciascuna sponda.**

Fa eccezione a quanto detto sopra il Torrente Agogna, al quale vengono applicate le fasce del P.A.I. A e B e le prescrizioni indicate nell'apposita normativa, e il Rio Romenorio, al quale si applica una fascia il cui limite esterno coincide con la massima estensione raggiunta dalle acque di piena.

A tutti i corsi d'acqua artificiali minori presenti sul territorio è stata attribuita una fascia di rispetto di 5 m da ciascuna sponda.

Si rimarca però che nel caso in cui un fosso venga dismesso e successivamente colmato tale vincolo decade ad eccezione dei fossi che costituiscono le linee di

deflusso.

In relazione ai corsi d'acqua presenti sulle alture a tergo del concentrico in località Baraggione essi sono stati opportunamente fasciati integrando la fascia vera e propria con la morfologica e l'acclività locale.

Si ricorda che per i corsi d'acqua vale sempre quanto previsto dall'Art.96 del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie "*TESTO UNICO DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*" approvato con Regio Decreto N. 253 del 25 luglio 1904. L'Art. 96 così recita (si riporta fedelmente il testo) "*Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:*

- a) *La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.*
Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni della pesca, quando in essa si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) *Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) *Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.*
Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) *La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;*
- e) *Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
- f) *Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella di stabilità dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di **metri quattro** per le piantagioni e smovimento del terreno e di **metri dieci** per le fabbriche e per gli scavi;*
- g) *Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
- h) *Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali*

e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

- i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
- j) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- k) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;*
- l) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari."*

Infine sono ascritte a tale classe le zone interessate dall'esondazione in occasione di eventi alluvionali intensi e prolungati quali l'alluvione dell'ottobre 2000 e 2002, definite come aree inondabili per eventi di piena con lame d'acqua centimetriche con deposito di materiale prevalentemente fine: queste aree vengono classificate secondo le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., **Art. 9**, come **Em**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, ovvero aree inondabili da acque con bassa energia e tiranti modesti (indicativamente <40 cm) legate a esondazione del reticolo artificiale di pianura e a bassa probabilità di inondazione.

Una zona corrisponde all'area di esondazione del Rio Romenorio, mentre l'altra, relativa al T. Agogna, che ricade all'interno della fascia A del P.A.I..

Nell'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I. in relazione alle aree classificate come **Em** si indica testualmente "...6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti Locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente."

In queste aree devono essere mantenute le quote esistenti, e non sono ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di relazione idraulica che escluda interferenze con i settori limitrofi.

L'area di dissesto, classificata secondo le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., **Art. 9**, come **Fa**, aree interessate da frane attive (pericolosità

molto elevata), è vincolata dalle prescrizioni dell'art. 9 comma 2 che così recita: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3ter del D.L. 12 ottobre 2000 n° 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n° 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a dell'art.31 della L. 5 agosto 1978, n° 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione, e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastruttura lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere."

Sono ascritte alla classe IIIA le aree molto acclivi unitamente alle aree moderatamente acclivi in modo da salvaguardare la presenza di eventuali porzioni molto acclivi che non sono state differenziate nell'apposita tavola: in questo modo queste aree vengano comunque ascritte alla classe adeguata. La perimetrazione dell'area comprende anche una fascia di 20 m al piede e al ciglio dell'orlo della scarpata.

Da ultimi rientrano in codesta le aree occupate dagli specchi d'acqua.

2.4 CLASSE IIIB

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Si tiene a precisare che in fase di elaborazione e stesura della suddetta carta è stata

evidenziata una sottoclasse in funzione al tipo e grado di rischio presente pur conservando, in modo rigoroso, i principi individuati dalla Circolare 7/LAP (presenza di pericolo in territori edificati e necessità di effettuare opere di riassetto non risolvibili a livello di singolo lotto, in carenza delle quali non sono consentiti aumenti del carico antropico) che presuppone che venga proposta una normativa più puntuale.

Nel territorio comunale di Cavaglietto rientra solo la seguente sottoclasse:

SOTTOCLASSE IIIB4 – aree in cui anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico; non sono ammesse nuove edificazioni.

Sono ascritte a questa classe le porzioni edificate ricadenti in classe di zonizzazione IIIA.

In queste aree deve essere applicato integralmente quanto disposto all'art. 18 comma 7 delle N.T.A. del P.A.I..

Gli edifici compresi nel perimetro delle fasce fluviali sono soggetti alle norme di cui agli artt. 29, 30, 39, Titolo II, N.d.A. del P.A.I..

LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 64-7417 DEL 7 APRILE 2014 HA PROCEDUTO A PRECISARE IL CONCETTO DI INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO: "INDUCONO INCREMENTO DI CARICO ANTROPICO GLI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI CHE GENERANO UN AUMENTO, NON MOMENTANEO MA STABILE NEL TEMPO, DI PRESENZA UMANA A FINI ABITATIVI, LAVORATIVI E PER L'UTILIZZO DI SERVIZI".

Seguendo le linee indicate dalla sopra citata D.G.R. è possibile quindi definire che:

a) Non costituisce aumento del carico antropico:

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
3. realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.

b) Costituisce modesto incremento di carico antropico:

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I del presente Allegato;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I al presente Allegato, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della l.r. 20/09.

c) Costituiscono incremento di carico antropico:

1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni

d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;

2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b;

3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;

4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 18-2555 DEL 9 DICEMBRE 2015 HA PROCEDUTO AD APPROFONDIRE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DELL'31 DELLA L.R. 56/77.

Approfondimenti sulle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art.31 della L.R. 56/77 come da D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555, Allegato 1

Allegato 1 -

Punto 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014

7 OPERE DI INTERESSE PUBBLICO IN ZONE SOGGETTE A PERICOLOSITÀ GEOLOGICA

7.1 Disposizioni per la realizzazione delle opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica.

Innanzitutto occorre chiarire che per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali (comprese ad esempio derivazioni d'acqua, impianti di depurazione, supporti per la rete della telefonia, ecc...).

Occorre richiamare quali sono gli ambiti a pericolosità geologica elevata e molto elevata per i quali, in assenza di specifica indicazione, non è possibile realizzare alcun intervento; qualora in tali ambiti emergesse la necessità di realizzare un'opera d'interesse pubblico non altrimenti localizzabile e non prevista dal PRG vigente, la fattibilità dell'opera stessa deve essere valutata dal punto di vista geologico e idraulico nell'ambito della variante al PRG o del procedimento di approvazione dell'opera.

Tali ambiti sono distinti in:

- a. aree in dissesto a pericolosità e rischio elevato e molto elevato (Ca, Cp, Ee, Eb, Ve, Fa, Fq) individuate nel P.A.I.
- b. fasce fluviali A e B individuate dal PAI;
- c. classi di pericolosità geologica, individuate ai sensi della Circolare PGR 7/LAP/96, IIIa, IIIb, IIIc e III indifferenziata, come perimetrate nei PRG vigenti adeguati al PAI;
- d. fasce di rispetto di cui all'articolo 29 della l.r. 56/1977, individuate dai PRG;
- e. zone in dissesto come perimetrate nei PRG vigenti non ancora adeguati ai disposti della Circolare PGR 7/LAP/96 e non individuate dal PAI.

Per la realizzazione di un'opera d'interesse pubblico non altrimenti localizzabile negli ambiti di cui sopra, si individuano due casistiche differenti:

1. per i PRG che richiamano nelle norme di attuazione vigenti il ricorso alle procedure dell'articolo 31 della l.r. 56/1977, sia direttamente, sia richiamando le definizioni di cui alle classi III della Circolare PGR 7/LAP/96, a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 stesso, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dalla Direzione regionale OOPP nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del procedimento; nel solo caso delle classi IIIb, per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dall'Amministrazione comunale;
2. per i PRG non ancora adeguati al PAI e alla Circolare PGR 7/LAP/96, nelle aree in dissesto a pericolosità e rischio elevato e molto elevato (Ca, Cp, Ee, Eb, Ve, Fa, Fq) individuate dal PAI, si applicano i disposti dell'articolo 9 delle norme di attuazione del PAI per le opere ivi previste e l'autorità preposta al rilascio del parere previsto dal medesimo art. 9, è individuata nella Direzione regionale OOPP; in fase di adeguamento al PAI, la norma del PRG relativa alle aree a pericolosità geologica elevata e molto elevata deve prevedere le tipologie di opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, anche non specificatamente previste dal piano, compatibili con le classi III di cui alla Circolare PGR 7/LAP/96, in coerenza con quanto contenuto negli artt. 9 e 18 comma 4 delle NTA del PAI.

Per i PRG adeguati al PAI, le cui norme non richiamino espressamente l'art. 31 della l.r. 56/1977, la compatibilità di un'opera di interesse pubblico non altrimenti localizzabile e non prevista dal medesimo PRG viene valutata secondo i disposti di cui al precedente punto 1.

Si ricorda che nelle fasce fluviali A e B, per entrambe le casistiche di cui sopra, indipendentemente dal fatto che il PRG sia o meno adeguato al PAI, si applicano i disposti dell'art. 38 delle norme di attuazione del PAI per le opere ivi previste e l'Autorità di Bacino o l'Autorità idraulica competente rilasciano il relativo parere ai sensi del medesimo art. 381.

Si specifica, infine, che compete all'Amministrazione comunale dichiarare che l'opera non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico, in quanto non sussistono alternative alla localizzazione dell'opera medesima al di fuori delle zone soggette a

pericolosità geologica elevata e molto elevata.

7.2 Aggiornamento dei contenuti della Circolare Presidente della Giunta Regionale 7/LAP/96 e successiva Nota tecnica esplicativa del 1999

Con riferimento alla Circolare PGR 7/LAP/96, si rileva la necessità di aggiornare quanto riportato nella medesima e successiva Nota tecnica esplicativa del 1999, circa la descrizione delle classi III di pericolosità, laddove si cita il previgente articolo 31 della l.r. 56/1977, in particolare il periodo che recita: "Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili [...], vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/1977", che si ritrova nei seguenti punti:

- il secondo capoverso del punto "Classe IIIa)" di pagina 11 della Nota tecnica esplicativa – dicembre 1999 relativo alla colonna "TESTO CIRCOLARE PGR 8 maggio 96, n. 7/LAP";
- la seconda parte del secondo capoverso del punto "Classe IIIb)" di pagina 15 della Nota tecnica esplicativa – dicembre 1999 relativo alla colonna "TESTO CIRCOLARE PGR 8 maggio 96, n. 7/LAP";
- l'ultimo capoverso del punto IIIc) di pagina 22 della Nota tecnica esplicativa – dicembre 1999 relativo alla colonna "TESTO CIRCOLARE PGR 8 maggio 96, n. 7/LAP".

Pertanto il periodo "Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili [...], vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/1977", è sostituito dal seguente:

"Per le opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, le norme del PRG devono contenere indicazioni specifiche circa la tipologia di opere ammesse e, eventualmente, le modalità per la loro attuazione. Pertanto, nelle fasi di approvazione o autorizzazione delle opere, non verrà rilasciato parere regionale in merito in quanto già definito dalle norme del PRG".

Si specifica che nell'individuazione delle "tipologie di opere ammesse" è possibile sia riferirsi a classi di opere tra loro simili per funzione e per struttura, che elencare le singole opere; per "modalità per la loro attuazione" si intendono sia accorgimenti tecnici per la realizzazione dell'opera, sia modalità procedurali (ad es. richiesta di perizia asseverata, parere della commissione edilizia, ecc.).

Infine si ribadisce che in sede di adeguamento dei PRG al PAI e alla Circolare PGR 7/LAP/96, come previsto al punto 2 del precedente paragrafo 7.1, sarà cura del Comune valutare la compatibilità delle tipologie di opere d'interesse pubblico con le

classi di sintesi della Circolare stessa, attribuite agli ambiti di pericolosità del proprio territorio. Tale proposta comunale sarà oggetto di valutazione da parte della Regione in sede di conferenza di copianificazione e valutazione della variante o del PRG.

¹ La Direttiva dell'Autorità di bacino del Fiume Po che norma la realizzazione di opere pubbliche (Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B), approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n. 2 dell'11.05.1999 e successivamente aggiornata con deliberazione n. 10 del 5.04.2006, detta criteri tecnici per l'applicazione delle norme del PAI e individua le Autorità competenti all'espressione del parere di compatibilità con la pianificazione di bacino. Ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 dell'Autorità di bacino del Fiume Po, sono da sottoporre a specifico parere (ex art. 38 comma 2 delle norme di attuazione del PAI) dell'Autorità di bacino medesima, gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico appartenenti alle categorie di opere elencate nella deliberazione, solo relativamente ai tratti interessati dalle fasce fluviali dei corsi d'acqua: Po, Tanaro, Dora Riparia, Dora Baltea, Ticino.

Per i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti nelle fasce fluviali A e B dei corsi d'acqua per i quali l'articolo 1 della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 dell'Autorità di bacino del Fiume Po, su richiamata, pone le competenze per il rilascio dello specifico parere di cui all'art 38 delle norme di attuazione del PAI in capo all'Autorità di bacino medesima, sui tratti di corsi d'acqua già citati e per alcune categorie di opere, e sui restanti tratti di corsi d'acqua alle Autorità idrauliche competenti all'espressione del Nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 e secondo i disposti della DGR n. 200-4402 (Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPO), trova applicazione l'art. 38 delle norme di attuazione del PAI.

Inoltre, su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità Idraulica competente all'espressione del Nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 e s.m. (...), Agenzia Interregionale per il Po (AIPo) o Settori regionali Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico, territorialmente competenti, secondo i disposti della DGR n. 200-4402 del 30.07.2012 (Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPO).

3 PRESCRIZIONI GENERALI

Infine si vuole ricordare che, sulla base delle prescrizioni della Circolare 7/LAP, devono essere considerati parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore i seguenti vincoli:

1. dovranno essere integralmente rispettate le indicazioni contenute nello studio geologico-tecnico facente parte integrante del P.R.G.;
2. per qualsiasi intervento sul territorio devono essere rispettate, ove previste, le norme del D.M. 17.01.18 "*Norme tecniche per le costruzioni*";
3. è fatto divieto di effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata anche con tubi o scatolari di ampia sezione: le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso attraverso adeguato studio geoidrologico e comunque evitando qualsiasi restrizione dell'alveo naturale a rive piene misurato a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze della verifica idraulica; è inoltre fatto divieto assoluto di edificare al di sopra di corsi d'acqua tombinati;
4. è fatto divieto di eseguire opere lungo i corsi d'acqua che possano comportare occlusioni d'alveo, anche parziali, incluse le zone di testata;
5. recinzioni e muri di contenimento longitudinali a corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da non provocare restringimenti della sezione di deflusso e da consentire l'accesso all'alveo per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;
6. deve essere garantita la piena percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde di corsi d'acqua interessati da opere idrauliche di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;
7. deve essere garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle opere di difesa e di riassetto idraulico esistenti, o di nuova realizzazione, e la pulizia sistematica dai detriti e dalla vegetazione infestante l'alveo dei corsi d'acqua naturali e artificiale che interessano aree antropiche esistenti e previste: inoltre quando necessario, deve essere effettuato il disalveo dei tronchi al fine di garantire la conservazione di un corretto profilo di equilibrio ed evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento facendo riferimento alla recente normativa promulgata in materia; in particolare le opportune verifiche sullo stato di manutenzione delle opere dovranno essere eseguite a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi e/o prolungati; dovranno inoltre essere verificate le sezioni di deflusso nelle aree limitrofe agli insediamenti esistenti e previsti, adeguando quelli insufficienti;

8. è prescritta una fascia di rispetto inedificabile minima non inferiore a 5 o 10 metri per qualsiasi corso d'acqua censito presente nel territorio comunale, intesa come arretramento del filo di recinzione e del filo di costruzione, nella quale non potranno essere realizzati nuovi interventi edilizi, compresi box, pertinenze e simili; in caso di manufatti esistenti realizzati ad una distanza inferiore ai 5 o 10 metri, in caso di abbattimento con ricostruzione degli edifici dovranno sottostare alla presente norma (arretramento dell'edificio di nuova realizzazione), mentre in caso di ristrutturazione senza demolizione dovrà essere verificata la capacità dell'edificio a resistere ai possibili fenomeni di piena;
9. per qualunque corso d'acqua del reticolo idrografico, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche o con alveo pubblico, valgono le disposizioni del R.D. 523 del 25.07.1904 con particolare riferimento all'art. 96 (rif. Tav. 9 e 11 per la definizione del reticolo idrografico demaniale) che fa fede anche in difformità di rappresentazione cartografica rispetto alla Tavola 8;
10. nelle aree caratterizzate da terreni con drenaggio difficoltoso, anche se non censite nell'ambito della cartografia di piano, e/o con soggiacenza ≤ 4 m, è fatto divieto la realizzazione di locali interrati;
11. nelle zone acclivi o poste alla base di versanti dovrà essere posta particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali che andranno captate e recapitate negli impluvi naturali; dovrà essere costantemente garantita la manutenzione di eventuali muretti a sostegno di terrazzamenti nelle aree limitrofe agli insediamenti esistenti e previsti, verificando il loro stato di conservazione;
12. la realizzazione di edifici agro-silvo-pastorali ricadenti nelle aree in classe IIIA di idoneità urbanistica, e non diversamente ubicabili, deve essere condizionata a specifici studi di dettaglio di un intorno significativo del territorio interessato, allo scopo di valutarne l'effettivo grado di pericolosità e di rischio;
13. l'edificato eventualmente ricadente nelle aree in classe IIIA e non distinto in cartografia tematica deve essere assoggettato alle norme previste al punto 6.2 della N.T.E./99 e al punto 6.3 N.T.E./99; Opere infrastrutturali e impianti potranno comunque essere realizzati solo a seguito di specifiche indagini di dettaglio che individuino il grado di pericolosità e ne definiscano le eventuali soluzioni per la minimizzazione. In particolare si prevede che possa essere effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificato esistente e, qualora fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione oltre che saranno condizionati in fase attuativa di PRGC (a livello di

permesso di costruire) all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Restano esclusi da questa norma gli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente;

14. si ricorda che, anche se diversamente rappresentato nelle tavole di sintesi, deve essere mantenuta una fascia di rispetto da ciascuna sponda dei corsi d'acqua di almeno 5 o 10 m, da ascrivere alla classe IIIA se inedificata, in particolare 10 metri per i corsi d'acqua principali se non altrimenti vincolati e 5 metri per i corsi d'acqua minori artificiali;
15. nelle zone ubicate alla base e alla sommità dei versanti dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto dal piede e dal ciglio del versante non inferiore a 20 metri (classe IIIA);
16. deve essere applicato integralmente quanto disposto dall'Art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I.;
17. dovrà essere predisposto un Piano di Protezione Civile esteso all'intero territorio comunale;
18. gli abitati sparsi ricadenti entro le fasce A e B del P.A.I., sono da ritenersi sottoposti a quanto previsto dagli Artt. 29, 30 e 39 delle N.T.A. del P.A.I.;
19. tutte le opere di regimazione idraulica (rilevati spondali, etc.), dovranno essere progettati considerando un franco non inferiore a 1 metro rispetto al livello di massima altezza dell'acqua in condizioni di massima energia della piena di riferimento con $T_r=200$ anni;
20. per le captazioni idropotabili, in conformità con quanto disposto dalla L.R. 22/96 e dal D.L. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n°15/R Regolamento regionale recante: "*Disciplina delle aree acque destinate al consumo umano (L.R. 29 dicembre 2000, n°61)*" valgono le prescrizioni specifiche;
21. nelle aree in classe II di idoneità urbanistica devono essere attuati, in fase esecutiva nell'ambito del singolo lotto, gli approfondimenti geologici, idrogeologici e/o geotecnici finalizzati alla progettazione degli accorgimenti tecnici, necessari al superamento della (moderata) pericolosità geomorfologica;
22. Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-7417 del 7 aprile 2014;
23. Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-2555 del 9 dicembre 2015.

